

**GE.S.CO. S.R.L.**

Società unipersonale del Comune di Alassio

Sede in VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 31 - 17021 ALASSIO (SV) Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

**Relazione sul governo societario ex D. Lgs. n. 175/2016 – anno 2018**

Indice dei contenuti:

- 1) Descrizione della governance societaria
- 2) Relazioni operative con l'Ente pubblico socio
- 3) Strumenti di governance e controllo adottati
- 4) Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 175/2016 - Rendicontazione
- 5) Rendicontazione dei risultati conseguiti in merito alle aspettative impartite
- 6) Rendicontazione su eventuali ulteriori fatti rilevanti di gestione

**1) Descrizione della governance societaria****a) Amministrazione**

Le modalità di amministrazione di Ge.s.co. S.r.l. sono disciplinate dall'articolo 12 dello Statuto sociale che prevede quanto segue:

- a) *La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, a condizione che ciò sia ammesso dalla normativa di legge vigente tempo per tempo; gli amministratori di spettanza al Comune di Alassio saranno dallo stesso nominati a mezzo del Sindaco.  
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di "equilibrio tra i generi" e di "inconferibilità ed incompatibilità di incarichi" (per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili).  
Tali disposizioni devono essere rispettate anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, ma prima della scadenza del loro incarico.  
La delibera assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato;*
- b) *In caso di più amministratori il Comune di Alassio e gli eventuali altri Enti Pubblici Associati non potranno averne meno di due;*
- c) *In caso di amministratore unico esso sarà nominato dal Comune di Alassio;*
- d) *In ogni caso al Comune di Alassio spetta la nomina di almeno un amministratore;*
- e) *Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea ne determina il numero entro i limiti anzidetti e tenuto conto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti alla data della delibera;*
- f) *Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore ai tre (3) anni e sono rieleggibili.*
- g) *Ove la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per dimissioni ovvero per altre cause, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata con urgenza l'assemblea affinché provveda al rinnovo dell'organo amministrativo;*

*h) La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori sono - fatta salva la deroga di cui al comma che precede - regolate a norma di legge.*

In merito ai poteri dell'organo amministrativo l'art. 12 dello Statuto sociale prevede che:

- a) All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti - salvo per l'amministratore unico le eventuali limitazioni previste in sede di nomina - tutti i più ampi poteri di amministrazione - sia ordinaria, sia straordinaria - della società e di disposizione dei beni sociali, e così possono:*
- compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compreso il rilascio - nei modi di legge*
  - di procure speciali - per determinati atti ovvero per categorie determinate di atti - anche da persone estranee alla società;*
  - attuare tutte le operazioni funzionalmente connesse con l'oggetto sociale ovvero utili per il suo raggiungimento.*

In merito alla rappresentanza l'art. 12 dello Statuto sociale prevede

- a) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2384 del Codice civile.*
- b) La rappresentanza legale della società spetta altresì all'amministratore delegato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti ai sensi dell'articolo 2381 del Codice civile.*

Sulla base delle sopra citate previsioni statutarie nell'anno 2018 la società è stata amministrata da un Amministratore unico nominato dal Comune di Alassio, unico socio, rimasto in carica fino al 29 gennaio 2019 nella persona del signor Roberto Bozzolo nato ad Alassio (SV) il 26 giugno 1965, con funzioni di Amministratore unico a cui è stata conferita la rappresentanza legale della società ai sensi di statuto. La nomina è avvenuta con deliberazione adottata in data 13 novembre 2017, iscritta al Registro delle Imprese in data 23 novembre 2017; all'amministratore unico sono stati conferiti ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

In data 29 gennaio 2019 l'assemblea ordinaria dei soci ha deliberato la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri nelle persone dei signori:

- Avv. Igor Colombi nato a Milano il 21 luglio 1975;
- Arch. Simona Ivaldi nata a Alessandria il 12 novembre 1969;
- Dott.sa Simona Monteleone nata ad Albenga il 22 gennaio 1988.

Al Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è stata attribuita la carica di Presidente dell'organo amministrativo all'Avv.to Igor Colombi.

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione è stata iscritta al Registro delle Imprese in data 18 febbraio 2019

#### b) Controllo

Lo Statuto sociale, all'articolo 13, prevede:

- 1. Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci che ne ravvisino l'opportunità l'assemblea nomina ai sensi dell'articolo 2477 primo comma codice civile, un sindaco unico, nei casi consentiti dalla legge, ovvero un collegio sindacale o un revisore/società di revisione definendone competenze, poteri e compenso.*
- La nomina del sindaco unico o del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 Codice civile.*
- Ove nominato il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto del principio di equilibrio del genere, e funziona ai sensi di legge.*
- Ove nominato il sindaco unico ovvero il collegio sindacale avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto*

*compatibile con il dettato dell'art. 2477 Codice civile.*

2. *Il collegio sindacale o il sindaco unico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.*
3. *La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.*
4. *Il compenso è fissato dall'assemblea dei soci contestualmente alla nomina.*
5. *Ai sindaci compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio purché regolarmente documentate.*
6. *Al sindaco unico ovvero al collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'assemblea che potrà anche affidare la revisione legale dei conti al revisore/società di revisione. In tal caso i requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore/società di revisione sono regolati dalla legge.*
7. *Ove negli altri articoli del presente statuto si indichi collegio sindacale il riferimento si deve intendere esteso al sindaco unico, ove nominato.*
8. *La nomina del sindaco unico/collegio sindacale, del revisore/società di revisione spetta al Comune di Alassio.*

Sulla base delle sopra citate previsioni statutarie l'assemblea dei soci ha deliberato la nomina di un Revisore unico che rimane in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019; attualmente la carica è ricoperta dal Dott. Matteo Aicardi nato ad Alassio (SV) il giorno 8 agosto 1975, iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 142945, nominato dall'assemblea dei soci con deliberazione adottata in data 1 giugno 2017, iscritta al Registro delle Imprese in data 12 luglio 2017.

#### c) Direzione generale

Lo Statuto sociale, all'art. 12, prevede:

- a) *L'organo amministrativo può eventualmente nominare un direttore generale, determinandone i poteri, che possono comprendere anche la facoltà di nominare e revocare procuratori, nonché di conferire e revocare i mandati;*
- b) *Il direttore generale può assistere, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del comitato esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione;*
- c) *Qualora il direttore generale venga nominato dall'assemblea si applicano le disposizioni dell'art. 2396 del Codice civile.*

L'organo amministrativo non si è avvalso della facoltà di nominare il Direttore generale.

## **2) Relazioni operative con l'Ente pubblico socio**

La società svolge la propria attività nell'interesse dell'Ente controllante Comune di Alassio in forza di:

- *Convenzione per la concessione e gestione di impianti sportivi e culturali comunali e per la gestione in house di servizi pubblici locali, avente durata di anni tre decorrenti dal giorno 1° gennaio 2018 e con scadenza al 31 dicembre 2020;*
- *Contratto di servizio per l'affidamento in house del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia, avente durata di anni cinque decorrenti dal giorno 11 giugno 2018 e con scadenza al 31 dicembre 2023.*

La convenzione per la concessione e gestione di impianti sportivi e culturali comunali e per la gestione in house di servizi pubblici locali ha ad oggetto:

- L'affidamento in concessione dei seguenti impianti sportivi situati sul territorio del Comune di Alassio:
  - Palalassio Lorenzo Ravizza
  - Piscina Comunale
  - Campo Sportivo Comunale "Sandro Ferrando"
  - Impianto Sportivo di Loreto
  - Auditorium "Enrico Simonetti"
  - Area comunale pertinenziale al Palazzetto dello Sport
- Il servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale, compresi alcuni bagni pubblici, con decorrenza dal giorno 1° settembre 2018;
- La gestione di servizi relativi alle attività ludico – motorie per la terza età e la gestione delle attività di supporto nella conduzione del funzionamento del Centro di incontro per la terza età "L'Isola che c'è";
- Gli interventi di manutenzione dei sentieri collinari .

L'Ente controllante inoltre si avvale della società per l'organizzazione e la gestione di alcune iniziative culturali e di spettacolo nell'ambito del territorio comunale, sulla base di singoli affidamenti.

Il contratto di servizio per l'affidamento in house del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia ha ad oggetto le condizioni e le modalità di gestione del servizio stesso; in particolare disciplina:

- Gli obblighi di servizio
- La descrizione del servizio
- Le aree affidate in gestione con indicazione del numero dei posti per ciascuna area
- L'ubicazione e la quantificazione dei parcometri
- I periodi e gli orari di funzionamento dei parcheggi a pagamento
- Le tariffe da applicare
- La quantificazione del canone di concessione
- La durata del contratto
- Le prerogative delle parti

I suddetti servizi sono stati affidati mediante la procedura cosiddetta in house providing e non prevedono diritti speciali od esclusivi a favore della società.

Dal punto di vista operativo la società opera con propria dotazione di risorse umane e di attrezzature, nel rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti con il Comune di Alassio e secondo gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione comunale.

Quando necessario l'Amministratore unico e/o le altre funzioni aziendali si rapportano con gli Uffici comunali per assicurare modalità operative consone alle linee impostate dalla Pubblica Amministrazione controllante.

### **3) Strumenti di governance e controllo adottati**

#### Controllo analogo

L'articolo 5 dello Statuto sociale prevede:

- d) *In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune di Alassio ed agli altri eventuali Enti pubblici soci, che affidino in house alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni*

patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo" (analogo a quello esercitato sui propri servizi) che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione;

- e) Il "potere" di cui al precedente comma si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti;
- f) Anche al fine di esercitare detto "controllo analogo" il Comune di Alassio:
- f 1) Annualmente assegna alla società gli obiettivi che la stessa dovrà realizzare;
  - f 2) Provvede ad istituire un servizio di controllo sullo stato di attuazione dei programmi, sui risultati riguardati nonché sui costi sostenuti;
  - f 3) Esercita un controllo generale sull'andamento dei servizi con consultazione almeno annuale del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico;
  - f 4) Ha facoltà di richiedere che il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico riferiscano al Consiglio Comunale;
  - f 5) Esamina preventivamente (mediante i propri organi) il bilancio, i documenti programmatici ed i piani di investimento;
  - f 6) Vigila affinché "Ge.s.co. S.r.l." (per la parte di propria competenza) osservi la vigente normativa negli appalti di lavori, servizi e fornitura.
- g) In ogni caso, ulteriori e più specifiche modalità e forme di indirizzo e di controllo da parte degli Enti affidanti potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti soci.

Per l'analisi dell'andamento economico dei singoli servizi la società si è da tempo dotata dello strumento della contabilità analitica e le risultanze della stessa vengono utilizzate per la redazione dei budget, del preventivo annuale, del preconsuntivo e del consuntivo annuale.

#### Strumenti di governo societario integrativi - Riferimenti normativi - art. 6 del D. Lgs. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) *Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) *Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) *Codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *Programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea."*

In base al co. 4:

*“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.*

In base al co. 5:

*“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”*

Si indicano di seguito gli strumenti integrativi di governo societario adottati e quelli che si è ritenuto non necessario adottare:

- Art. 6 comma 3 lettera a):
  - Regolamento per l’acquisto di beni, servizi e lavori e acquisti in economia;
  - Regolamento per il reclutamento e le progressioni del personale dipendente;
  - Adeguate verifiche svolte dall’Ente socio per la tutela della concorrenza prima dell’affidamento dei servizi in house.
- Art. 6 comma 3 lettera b):
  - In considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa, delle attività svolte e del monitoraggio programmato con il regolamento del controllo analogo la società non si è dotata di una struttura di internal audit; i rapporti con l’organo di controllo statutario sono curati dall’ufficio amministrativo e dallo studio professionale incaricato della tenuta della contabilità e dell’elaborazione dei cedolini paga; le richieste formulate vengono riscontrate con la dovuta tempestività; le indicazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione sono contenute nei documenti preventivi, preconsuntivi e consuntivi che vengono predisposti come previsto dalle vigenti convenzioni.
- Art. 6 comma 3 lettera c):
  - La società aderisce ai codici di condotta adottati dall’Ente pubblico socio Comune di Alassio; In data 29 ottobre 2015, con delibera adottata dall’assemblea dei soci, la società si è dotata del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
- Art. 6 comma 3 lettera d):
  - La società non ha ritenuto necessario adottare ulteriori strumenti integrativi, tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e degli strumenti già previsti; l’adozione di ulteriori procedure comporterebbe inutili duplicazioni rispetto a quelle già esistenti e aumento di costi senza alcun beneficio per la società, per l’Ente socio che esercita il controllo analogo e per l’utenza.

#### **4) Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex articolo 6 comma 2 D.Lgs. 175/2016 – Rendicontazione**

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14:

*“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati,*

da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto un Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che potrà essere aggiornato e implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'Impresa.

## **4.1 Definizioni**

### **4.1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis del Codice civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al c. 1, n. 1, recita: “*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce, come indicato nel Principio Contabile OIC 11 (§ 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### 4.1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica; l'insolvenza a sua volta intesa — ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — come la situazione che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economica - finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- Crisi finanziaria, allorché l'azienda — pur economicamente sana — risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;
- Crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 4.2 Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- Analisi di indici e margini di bilancio;
- Analisi prospettica attraverso indicatori.

### 4.2.1 **Analisi di indici e margini di bilancio**

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- Solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- Liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- Redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

a) Dati economici

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valore della produzione	1.318.709	931.657	998.471
Margine operativo lordo	39.169	35.567	34.118
Risultato prima delle imposte	18.808	15.884	11.096

Il valore della produzione è passato da Euro 931.657 al 31 dicembre 2017 ad Euro 1.318.709 al 31 dicembre 2018, facendo registrare una variazione in aumento di Euro 387.052 in valore assoluto e del 41,54% in valore relativo.

Il margine operativo lordo al 31 dicembre 2018 è pari ad Euro 39.169, ovvero al 2,97% del valore della produzione; al 31 dicembre 2017 il margine operativo lordo era pari ad Euro 35.567 e rappresentava il 3,82% del valore della produzione.

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
ROE netto	0,10	0,10	0,09
ROE lordo	0,29	0,27	0,20
ROI	0,03	0,03	0,02
ROS	0,02	0,02	0,01

Gli indici di redditività traggono la loro fonte dal conto economico riclassificato e mettono in evidenza gli aspetti economico – reddituali. Si richiamano di seguito significato e criteri di lettura.

ROE netto: il rapporto misura la redditività del patrimonio netto (capitale proprio) ovvero il ritorno economico dell'investimento effettuato dai soci dell'azienda. È determinato come segue:

$$\text{ROE netto} = \frac{\text{Utile d'esercizio}}{(\text{Patrimonio netto} - \text{Utile d'esercizio})}$$

ROE lordo: il rapporto misura la redditività del patrimonio netto (capitale proprio) ovvero il ritorno economico dell'investimento effettuato dai soci dell'azienda. È determinato come segue:

$$\text{ROE lordo} = \frac{\text{Utile d'esercizio}}{\text{Patrimonio netto}}$$

ROI: indica la redditività dell'azienda in rapporto ai mezzi finanziari impiegati, consente quindi di misurare il ritorno finanziario dell'attività tipica svolta; esprime l'efficienza reddituale intrinseca dell'impresa. È determinato come segue:

$$\text{ROI} = \frac{(\text{Valore della produzione} - \text{Costi della produzione})}{\text{Stato patrimoniale attivo}}$$

ROS: misura la redditività delle vendite in termini di gestione caratteristica. È determinato come segue:

$$\text{ROS} = \frac{(\text{Valore della produzione} - \text{Costi della produzione})}{\text{Ricavi netti}}$$

b) Dati patrimoniali

Si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Margine primario di struttura	(303.340)	(104.879)	(79.812)
Quoziente primario di struttura	0,19	0,39	0,43
Margine secondario di struttura	85.185	168.766	173.297
Quoziente secondario di struttura	1,23	1,99	2,24

Traggono la loro fonte dallo stato patrimoniale riclassificato e mettono in evidenza gli aspetti finanziari del bilancio aziendale. Si richiamano di seguito significato e criteri di lettura.

Margine primario di struttura e Quoziente primario di struttura: indicano la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri le attività immobilizzate dell'azienda. Il quoziente primario di struttura è così determinato:

$$\text{Quoziente primario di struttura} = \frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Attivo immobilizzato netto}}$$

Margine secondario di struttura e Quoziente secondario di struttura: indicano se l'azienda ha coperto in modo corretto le proprie immobilizzazioni. Il quoziente secondario di struttura è così determinato:

$$\text{Quoziente secondario di struttura} = \frac{(\text{Patrimonio netto} + \text{Fondi} + \text{Debiti esigibili oltre 12 mesi})}{\text{Attivo immobilizzato netto}}$$

c) Dati finanziari

Si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Liquidità primaria	1,29	2,00	2,22
Liquidità secondaria	1,30	2,01	2,23
Indebitamento	6,84	3,97	3,87
Tasso di copertura degli immobilizzi	0,78	1,01	1,14

Si richiamano di seguito significato e criteri di lettura.

Liquidità primaria: misura la capacità dell'azienda di soddisfare in modo ordinato le obbligazioni derivanti dall'indebitamento a breve. È così determinato:

$$\text{Liquidità primaria} = \frac{(\text{Attivo circolante} - \text{Rimanenze} + \text{ratei e risconti attivi})}{\text{Debiti esigibili entro l'esercizio successivo}}$$

Liquidità secondaria: tale indice fa riferimento al concetto di capitale circolante netto, e cioè alla relazione tra attività disponibili e passività correnti. È così determinato:

$$\text{Liquidità secondaria} = \frac{(\text{Attivo circolante} + \text{ratei e risconti attivi})}{\text{Debiti esigibili entro l'esercizio successivo}}$$

Indice di indebitamento: esprime il grado di indebitamento dell'impresa ovvero la misura in cui essa ricorre al capitale di terzi per finanziarsi. È così determinato:

$$\text{Indice di indebitamento} = \frac{(\text{Fondo TFR} + \text{Debiti esigibili entro l'esercizio successivo})}{\text{Patrimonio netto}}$$

Tasso di copertura degli immobilizzi: questo indice, combinato con l'indice di indebitamento, permette di valutare il grado di capitalizzazione dell'azienda. È così determinato:

$$\text{Tasso di copertura degli immobilizzi} = \frac{(\text{Patrimonio netto} + \text{Fondo TFR} + \text{Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo})}{\text{Attivo immobilizzato}}$$

Sulla base degli indici economici, patrimoniali e finanziari sopra riportati si ritiene che non sussistano particolari elementi o situazioni che possano comportare uno stato di crisi dell'azienda.

Dalle risultanze patrimoniali e finanziarie si rileva il rispetto del principio di continuità aziendale.

#### 4.2.2 Analisi prospettica attraverso indicatori

Uno strumento che consente di valutare la sostenibilità dell'indebitamento in ottica prospettica è il DSCR, ovvero Debt Service Coverage Ratio, il quale rapporta il cash flow prodotto dall'impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell'orizzonte temporale considerato.

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
DSCR	11,81	-	-

Il dato dimostra che il cash flow operativo generato nel 2018 è ampiamente sufficiente a coprire gli impegni finanziari a servizio del debito; per i periodi 2016 e 2017 il dato non è stato calcolato in quanto la società non aveva esposizione nei confronti del sistema bancario.

Per "Cash flow operativo – tax" si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d'esercizio. Tale grandezza nel rendiconto finanziario (redatto con il metodo indiretto) è sintetizzabile con il "flusso finanziario della gestione reddituale (A)"; per "flusso finanziario a servizio del debito" si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.

$$\text{DSCR} = \frac{\text{Cash flow operativo}}{\text{Flusso finanziario a servizio del debito}}$$

#### 4.3 Monitoraggio periodico

L'organo amministrativo provvederà a programmare con cadenza almeno semestrale le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL.

Le situazioni infrannuali e le rendicontazioni desunte dallo strumento della contabilità analitica utilizzate per le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, saranno trasmesse all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, D.Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del già menzionato piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico – patrimoniale - finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

#### **5) Rendicontazione dei risultati conseguiti in merito alle aspettative impartite dagli Enti pubblici soci**

La società si è adoperata per il conseguimento degli obiettivi statutari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente convenzione.

I servizi previsti dalla stessa vengono svolti con regolarità, gli impianti sportivi funzionano adeguatamente e, qualora necessario, vengono effettuati gli interventi di manutenzione necessari per assicurare standard qualitativi adeguati.

#### **6) Rendicontazione su eventuali ulteriori fatti rilevanti di gestione**

##### Azioni e obiettivi previsti dal D. Lgs. 175/2016

In merito alle azioni intraprese dalla società e agli obiettivi conseguiti relativamente alle previsioni del D. Lgs. 175/2016, come già evidenziato in altre sezioni della presente relazione, si precisa che Ge.s.co. S.r.l. ha già provveduto a porre in essere gli adempimenti previsti dalla norma sia relativamente alla nomina degli organi sociali, ai compensi da attribuire agli stessi, al controllo analogo, alla gestione dei rapporti con l'Ente pubblico socio, alla limitazione delle attività rivolte al libero mercato.

##### Ulteriori fatti rilevanti di gestione

Non ci sono ulteriori fatti rilevanti di gestione da segnalare oltre a quelli già citati in altre sezioni della presente relazione.

Alassio, aprile 2019

Ge.s.co. S.r.l.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv.to Igor Colombi